



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 10 del 24/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNE DI BUSSETO, ROCCABIANCA E SORAGNA.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI BUSSETO, ROCCABIANCA E SORAGNA.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con Deliberazioni dei rispettivi Consigli, i Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna hanno statuito il recesso dall'Unione Terre Verdiane ai sensi dell'art. 7 dello Statuto a far data dal 1 gennaio 2017 e, più precisamente:

- Comune di Busseto n. 18 del 26 giugno 2015;
- Comune di Soragna n. 25 del 26 giugno 2015;
- Comune di Roccabianca n. 25 del 29 giugno 2015.

DATO ATTO CHE:

- Le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- L'art. 7 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 21 estende gli obblighi di gestione associata a tutti gli enti anche con popolazione superiore a 10.000 abitanti per almeno 3 funzioni fondamentali oltre alle funzioni connesse allo sviluppo dei sistemi informativi.

RILEVATO che, a partire dal 01.01.2017, il Comune di Busseto ha riacquisito la titolarità della funzione di Polizia Municipale e che, pertanto, dovrà gestire direttamente le attività ad esse connesse;

CONSIDERATO che i sopra indicati Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della "Convenzione" ex art. 30 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., la funzione in oggetto;

RITENUTO che la conseguente gestione unitaria garantirà:

- la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Servizio Intercomunale per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- l'ottimizzazione coordinata della forza lavoro e la razionalizzazione delle risorse;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio.

VISTO lo schema di Convenzione, composto da n. 20 articoli, che si allega al presente atto quale forma integrante e sostanziale, finalizzato all'attivazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale;

VISTA la legge 7 marzo 1986 n.65;

VISTO il D.M. 4 marzo 1987 n.145;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, i seguenti pareri:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Massimiliano Deleo;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Elena Stellati;

SENTITO l'intervento dell'Assessore alla Polizia Locale, Sig.ra Elisa Guareschi, il quale illustra diffusamente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto dando lettura ad una propria relazione in proposito che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (v. All. "1");

UDITI, in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito si riporta sinteticamente :

-il Sindaco esprime compiacimento per questa Convenzione *"... a tutto tondo che lascia comunque indipendenti tutti e tre i Comuni coinvolti..."* Commenta inoltre che questa convenzione porterà ad una maggiore vicinanza fra le Forze della Polizia Municipale e la Cittadinanza. Ricorda inoltre la presenza sul nostro territorio delle nuove 4 telecamere collegate alla Stazione dei Carabinieri che vanno ad integrare la forza numerica degli agenti sul territorio e concorrono così a rafforzare in modo significativo il Piano di Sicurezza concordato che rappresenta il perno delle linee del programma politico dell'attuale Amministrazione.

- Il Consigliere Gambazza analizzando la proposta di convenzione in oggetto nei suoi diversi punti rileva che in sostanza trattasi di iniziative e funzioni già attuate negli anni passati sul territorio di Busseto e mette in evidenza che tali disposizioni forse valgono per i Comuni di Soragna e Roccabianca che hanno una realtà cittadina molto diversa da quella di Busseto. Fa notare che leggendo la convenzione: *"... si percepisce che la gestione associata è in realtà molto limitata ... in quanto il personale P.M. lavora ed opera sempre nel proprio comune, fatto salvo eventi eccezionali ...le spese di personale, vestiario, uffici vengono sostenute direttamente dal proprio comune... le entrate vanno nel bilancio di ogni singolo comune...e la contrattazione decentrata è di ogni singolo comune..."* Chiede per quale motivo la titolarità deve essere presso il Comune di Soragna. Rileva in proposito la maggiore densità demografica e le peculiari caratteristiche turistiche e culturali del Comune di Busseto Capitale Verdiana rispetto agli altri due Comuni. Sottolinea inoltre che per quanto concerne le spese i comuni pagheranno il Comandante ed il Vice Comandante della Polizia a Municipale in proporzione alla popolazione (ed il 50% spetta a Busseto) facendo rilevare che con tali risorse Busseto potrebbe pagare il proprio Comandante a tempo pieno e lo stesso valga per le attrezzature già in loco. Esprime la seguente perplessità: *" .. l'Assessore alla Polizia locale che non vuole nessun vertice a Busseto ed un comandante a sei ore, che non ha mai operato nel territorio di Busseto , non è che intenda fare direttamente il Comandante di Busseto calamitando*

verso di sé le segnalazioni e le richieste come si dice che stia già succedendo, per impartire i diversi ordini agli agenti? Occorre fare attenzione In quanto l'indirizzo politico è una cosa e la responsabilità gestionale è un'altra... ". Ricorda inoltre che un Assessorato alla Sicurezza non è mai esistito a Busseto ed è il Sindaco che quale Responsabile Legale ha in capo a sé la sicurezza pubblica. Fa notare inoltre che un responsabile deve comunicare la propria attività e non concordarla con il Sindaco (cio' contravviene al Testo Unico degli Enti Locali). Per quanto concerne la video sorveglianza ricorda che la stessa è stata programmata, ideata dalla precedente amministrazione. Sottolinea l'importanza di *"istituire un Corpo, e non una convenzione, di Polizia Municipale Comunale autonomo mantenendo la titolarità con un eventuale protocollo di intesa con altri Comuni per la gestione di alcuni servizi più problematici..."* e cita l'esempio del Comune di Noceto. Passa poi ad esaminare criticamente punto per punto la replica dell'Assessore al proprio precedente intervento avvenuta tramite stampa sul tema sicurezza, ribadendo la validità e la complementarietà nel settore sicurezza dell'operato delle precedenti amministrazioni. Riguardo al Patto di Sicurezza "per una Città più sicura" con la Prefettura pubblicato all'Albo Pretorio ribadisce che trattasi di un progetto che non prevede nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto già programmato in precedenza. Dichiara il proprio voto contrario sul punto in questione con questa motivazione: *" questa convenzione così come è stata costruita non è nell'interesse del Comune di Busseto"*.

- **Il Consigliere Concari** intende rivolgere a nome del proprio gruppo consiliare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante Massimiliano De Leo ed esprimere pubblicamente il proprio sentito ringraziamento al precedente Comandante Ispettore Claudio Passera per il lavoro svolto nonché all'Agente Arianna Ricci da poco trasferitasi a Parma. Annuncia il proprio voto contrario sul punto in questione. Condivide con il Consigliere Gambazza diversi punti delle osservazioni critiche avanzate. Ritiene a proprio avviso che l'attuale maggioranza consiliare abbia molto enfatizzato il tema sicurezza a Busseto e riflette che non si deve confondere tra quello che è il potere dello Stato (Carabinieri-Polizia) e quello che è il potere di un Comune, pur rimarcando la necessità della collaborazione fra le forze. Ribadisce in proposito il concetto che da sempre anche in precedenza le criticità relative alla pubblica sicurezza sono state sempre affrontate con tempestività e all'insegna della più completa interoperabilità e sinergia fra le forze in campo sempre attraverso il costante coordinamento della Prefettura. Riguardo alla video sorveglianza ricorda il proprio contributo nella precedente amministrazione all'installazione delle video camere. Riguardo alla Convenzione commenta che se il Comandante fosse a Busseto non avrebbe niente da ridire ma in questo modo gli sembra sproporzionata verso gli altri due Comuni : Busseto doveva almeno essere capofila. Rileva che a proprio avviso sarebbe stato meglio mantenere il Comando a Busseto e dare l'avvio a protocolli per la gestione di specifici servizi . Si chiede anche se non era possibile tentare di riorganizzare il Distretto di Busseto della P.M. Chiede che non vada tutto perduto relativamente alla centrale operativa per la quale sono stati fatti molti investimenti.

- **Il Consigliere Gambazza** commenta relativamente al progetto dello spostamento della Polizia Municipale dall'attuale sede a quella degli uffici demografici : *"... dal punto di vista della privacy non è opportuno in quanto la Polizia Municipale si occupa di polizia giudiziaria, di incidenti stradali ..."* Fa inoltre presente la necessità di un 'assunzione relativamente al corpo degli operai del comune piuttosto che quella di un nuovo agente come rilevato dall'Assessore.

L'Assessore Guareschi risponde al Consigliere Gambazza precisando che il comando dell'Ispettore De Leo cessa nel momento in cui verrà poi stipulata la convenzione ed il suo orario di sei ore è solo transitorio per il tempo della sottoscrizione. Mette in evidenza che la

turnazione nel Comune di Busseto esige un certo numero di agenti per cui diventa necessario un bando di mobilità per l'assunzione di una nuova figura. Commenta che la scelta di Noceto è stata positiva perché quel Comune non faceva parte delle Terre Verdiane e può contare su un numero maggiore di agenti. Precisa la validità del Patto per la sicurezza abbozzato dalla Prefettura di Parma. Cede la parola al Comandante De Leo per spiegare meglio le esigenze della turnazione.

L'Ispettore De Leo spiega la necessità di disporre di un maggior numero di agenti per garantire una buona turnazione. Spiega inoltre che perciò diviene attualmente sempre più impellente avvalersi di corpi e di associazioni nell'ambito dell'organizzazione della polizia municipale per far fronte a tali esigenze. Fa presente la propria esperienza di lunga data sulla gestione intercomunale della polizia municipale, fatto che può aver influito sulla scelta politica dell'amministrazione per quanto concerne il comando.

Alle ore 20.00 esce il Consigliere Mediolini che non partecipa alla votazione. Presenti in aula n. 11 Consiglieri.

CON VOTI favorevoli n. 8 , contrari n. 3 (Concari, Concarini e Gambazza), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la bozza di Convenzione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, tramite la quale esercitare in forma associata il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna.
- 2. DI COSTITUIRE** il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, formato dagli operatori già appartenenti ai Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna.
- 3. DI DARE ATTO** che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata previa conforme deliberazione consigliare da parte di tutti gli enti aderenti;
- 4. DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi.
- 5. DI DEMANDARE** al Responsabile di Area l'adozione degli eventuali atti successivi alla stipula della Convenzione di cui trattasi.

Successivamente ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267 e s.m.;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Concari, Concarini e Gambazza), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 10 del 24/02/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 10/03/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione di schema di convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 22/02/2017

DELEO MASSIMILIANO / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

Approvazione di schema di convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 22/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10

DEL 24/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNE DI BUSSETO, ROCCABIANCA E SORAGNA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2017 al 25/03/2017

Busseto, li 10/03/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale (art.7, comma 3,
L.R. 21/2012, successive modifiche, L.R. 24/2003, successive modifiche, decreto
legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i).**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno **2017**, nella Sede del Comune di _____ (**PR**), con la presente convenzione, tra i signori:

....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità della convenzione.

- 1) La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni di **Busseto, Roccabianca e Soragna** delle funzioni di Polizia Municipale (art.14 L.R. 24/2003 – Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) con istituzione del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013. In particolare vengono gestite in forma associata le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di Polizia Locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni e le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della già citata Legge n. 65/1986.
- 2) A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda:
 - a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
 - b) i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze ed altre strutture di polizia (Nuovo Codice della Strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di eventuale specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
 - c) la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale;

- d) la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di Polizia Giudiziaria;
- f) il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e della regolarità del lavoro;
- g) il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3) A titolo non esaustivo vengono di seguito riportati i principali ambiti di controllo, verifica e repressione degli illeciti gestite dal Servizio Intercomunale:

- a) Polizia Amministrativa;
- b) Polizia di Sicurezza;
- c) Polizia Igienico Sanitaria;
- d) Polizia Veterinaria;
- e) Polizia Edilizia ed Ambientale;
- f) Polizia Urbana;
- g) Polizia Rurale;
- h) Polizia Stradale;
- i) Polizia Giudiziaria che, ai sensi dell'art. 1, comma 113, L. 7 aprile 2014, n. 56 e all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono svolte sul territorio dei Comuni di cui alla presente convenzione.

4) La gestione associata del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Servizio Intercomunale per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel territorio di riferimento;
- c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto da parte del personale di Polizia Municipale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio Regionale competente in materia di Polizia Locale;
- e) la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di

Protezione Civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

- 5) Al fine di assicurare una gestione realmente efficace ed efficiente, ai sensi dell'art. 14, comma 29, del DL n. 78/2010, la funzione gestita in forma associativa, nel caso di specie la Polizia Municipale, non può essere parzialmente gestita dal singolo Comune.
- 6) La gestione associata del servizio di Polizia Municipale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
- 7) La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio di ogni territorio comunale ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti della comunità.

ARTICOLO 2 – Principi della convenzione.

- 1) L'organizzazione in forma associata del servizio di Polizia Municipale, dovrà, nelle forme e nei modi descritti negli articoli successivi, uniformarsi ai seguenti principi:
 - a) Massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) Preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - c) Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) Perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) Costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - f) Uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio oggetto della presente Convenzione;
 - g) Omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di Polizia Municipale;
 - h) Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;
 - i) Economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
 - j) Miglioramento e distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio;
 - k) Razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alla forza lavoro messa a disposizione da ogni singolo Ente convenzionato.

ARTICOLO 3 – Comune capofila della gestione associata.

- 1) Il Comune di Soragna svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.
- 2) Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con altri Enti e Istituzioni.

ARTICOLO 4 – Denominazione ed ambito territoriale.

- 1) La denominazione della forma associata è, anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, *“Servizio Intercomunale di Polizia Municipale di Busseto – Roccabianca – Soragna”*.
- 2) All'interno della presente Convenzione e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Servizio Intercomunale si intende come richiamo al *“Servizio Intercomunale di Polizia Municipale di Busseto – Roccabianca – Soragna”*.
- 3) L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Municipale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della legge regionale n. 24/2003 e ss.mm., nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
- 4) Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

ARTICOLO 5 – Sede del Comando Intercomunale e degli Uffici Comunali.

- 1) La sede del Comando Intercomunale di Polizia Municipale viene individuata presso i locali che ospitano gli Uffici di Polizia Municipale del Comune di Soragna. Il Comando opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
- 2) La sede del Comando avrà funzioni di rappresentanza formale ed amministrativa allo scopo di dare un unico punto di riferimento agli Enti Istituzionali presenti sul territorio (Prefettura, Provincia, Comuni, Carabinieri ecc.).
- 3) Al fine di garantire il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni associate nonché per l'espletamento delle attività ordinarie d'istituto, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia delle sedi distaccate, avvalendosi degli uffici già esistenti.
- 4) Gli Uffici Comunali costituiscono articolazioni del Comando Intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione e svolgeranno, di norma, tutte le quotidiane ed ordinarie attività che si rendono necessarie per il regolare funzionamento del servizio coordinandosi con il Comando per le incombenze di particolare complessità oppure caratterizzate da elementi sovracomunali che possano riguardare più Enti associati.
- 5) Gli operatori svolgeranno, di norma, la propria attività lavorativa ordinaria presso la sede comunale sita nell'ambito territoriale del Comune dal quale dipendono organicamente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

ARTICOLO 6 – Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale.

- 1) L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale sono disciplinati da apposito regolamento approvato dai singoli Consigli Comunali.

ARTICOLO 7 – Struttura gerarchica ed organi del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale.

- 1) Il sistema direzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è così articolato:

- a) **I Sindaci** sono Autorità di Polizia Locale nei rispettivi Comuni, dove vi esercitano tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento giuridico.
- b) **la Conferenza dei Sindaci** riunisce tutti i Sindaci dei Comuni associati ed esercita le funzioni di coordinamento generale. In caso di temporanea impossibilità a partecipare ai lavori della conferenza, ogni Sindaco potrà delegare, con singolo provvedimento, un componente della propria Giunta Comunale. La **Conferenza dei Sindaci** dei Comuni associati esprime, unanimemente, direttive ed indirizzi, fissa gli obiettivi di attività che dovranno essere attuati dal Comandante e dall'intero Servizio Intercomunale. La Conferenza, in particolare, ha il compito di:

- Eleggere, a rotazione tra i Sindaci, il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- Stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante;
- Predisporre una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni, che saranno recepiti negli strumenti di programmazione dei Comuni associati, per lo svolgimento del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale. Per l'anno corrente tale programma verrà predisposto entro il mese di Aprile;
- Verificare congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno TRE volte all'anno, l'andamento del servizio associato, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull'attività svolta;
- Individuare, tra il personale in organico, le figure del Comandante e del Vice Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale;
- Esprimere il proprio parere in ordine alle richieste di adesione di altri Comuni.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di ogni singolo Sindaco, per trattare argomenti relativi alla gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

- c) **Il Presidente della Conferenza** dei Sindaci emana, con proprio provvedimento, le direttive definite dalla Conferenza stessa compreso il decreto di nomina del Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale e del Vice Comandante, previo parere del Comandante.

- d) Il **Comandante del Servizio Intercomunale** di Polizia Municipale è responsabile verso i Sindaci in ordine all'impiego tecnico operativo del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche, con le competenze di cui al successivo art. 8.
- e) Il **Vice Comandante del Servizio Intercomunale** avrà il compito di sostituire il Comandante in caso di assenza, impedimento e/o conflitto di interesse, oltre che per le incombenze che lo stesso intenderà delegare.

ARTICOLO 8 – Organizzazione del Servizio Intercomunale e nomina del Comandante e del Vice Comandante.

- 1) Alla direzione del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un Comandante, già titolare di Posizione Organizzativa nel Comune di appartenenza, che opera sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella presente Convenzione.
- 2) Al Comandante spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, le attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione, con particolare riferimento a tutti i compiti previsti dagli articoli 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci.
- 3) In particolare esso è tenuto a:
 - a) attuare gli indirizzi e i programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci e controllare lo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata;
 - b) organizzare e predisporre le procedure di funzionamento del Servizio Intercomunale;
 - c) uniformare le procedure amministrative e la modulistica nelle materie di competenza del servizio oggetto della presente Convenzione;
 - d) formulare direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali connessi all'attività della procedura sanzionatoria.
- 4) Il Comandante, per il funzionamento del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni e per lo svolgimento delle attività di sua pertinenza, si avvale di tutto il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, nonché delle risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
- 5) La programmazione dei servizi dovrà essere effettuata, prioritariamente, con utilizzo del personale presente nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni convenzionati, direttamente proporzionato alla dotazione organica effettiva messa in Convenzione da ciascun Ente, così come meglio definito nel successivo articolo 14 e prevedendo un "*criterio di compensazione*" volto a favorire un utilizzo più appropriato del personale, in particolari periodi dell'anno o per eventi realizzati nei singoli territori comunali o esigenze di emergenza e provvedendo alle compensazioni orarie entro l'anno solare, con l'esclusione del mese di Dicembre la cui compensazione avverrà entro il semestre successivo.
- 6) L'importo della retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere al Comandante è determinato dal Comune titolare del rapporto di lavoro sulla base del proprio sistema

interno di pesatura degli incarichi e rideterminato, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati ed entro i limiti stabiliti dal CCNL, in maniera proporzionale all'incremento della prestazione lavorativa richiesta dall'ampliamento territoriale di cui alla presente Convenzione, fermi restando i tetti ed i limiti disposti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di spesa del personale.

- 7) L'importo della indennità per particolari responsabilità da riconoscere al Vice Comandante è determinato dal Comune titolare del rapporto di lavoro sulla base del proprio sistema interno di pesatura degli incarichi e determinato entro i limiti e con le modalità stabiliti dal CCNL.

CAPO III RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

ARTICOLO 9 – Durata della convenzione.

- 1) La presente Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata previa conforme deliberazione consiliare da parte di tutti gli Enti aderenti.
- 2) Al fine di valutare l'efficacia della Convenzione, per il primo anno viene prevista la verifica sulle attività che formano oggetto della presente Convenzione entro il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 10 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale.

- 1) Ciascun Comune convenzionato può recedere, in ogni momento, dalla Convenzione prima del termine previsto dall'articolo 9, comma 1. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente formalizzata con deliberazione consiliare da assumere almeno tre mesi prima dalla data del recesso. L'atto di recesso dovrà indicare gli adempimenti connessi alla chiusura dei rapporti economico-amministrativi tra gli Enti Associati.
- 2) La convenzione cessa:
 - a) per scadenza del termine di durata;
 - b) a seguito di deliberazione di scioglimento approvata in testo condiviso da tutti gli Enti convenzionati, da assumere entro il 30 giugno e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi alla chiusura dei rapporti economico-amministrativi tra gli Enti Associati;
 - c) qualora tutti i Comuni convenzionati deliberino il trasferimento della funzione in capo ad Unione di Comuni.

ARTICOLO 11 – Modifiche della Convenzione.

- 1) Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente condivise dalla Conferenza dei Sindaci.

- 2) Le modifiche della presente Convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte dagli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ARTICOLO 12 – Rapporti finanziari e garanzie.

- 1) I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio le stesse sono accertate.
- 2) In linea prioritaria, ogni Comune si farà carico direttamente di tutti gli impegni economici necessari a far fronte al quotidiano svolgimento delle mansioni di servizio.
- 3) Di contro, in sola forma residuale e relativamente alle spese per le quali si ravvisi una effettiva convenienza finanziaria o per motivata opportunità gestionale, verrà utilizzato il Comune Capofila come gestore delle varie procedure economiche ed amministrative, con successivo rimborso da parte degli altri Comuni associati.
- 4) Alla luce di quanto sopra rimangono in carico ai singoli Comuni convenzionati le seguenti spese:
 - a) retribuzioni fisse ed accessorie del personale impiegato nel Servizio Intercomunale e relativi oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali riflessi, con l'eccezione e le conseguenti specificazioni di quanto indicato ai commi 7 e 8 del presente articolo;
 - b) spese accessorie per il personale (formazione, vestiario, poligono, tutela della sicurezza sugli ambienti di lavoro, visite mediche ecc.);
 - c) spese per il funzionamento delle sedi comunali (cancelleria, materiali di consumo, strumenti informatici, luce, acqua, riscaldamento, telefonia ecc.);
 - d) spese per gli automezzi di proprietà (tassa di proprietà, assicurazione, revisione, carburante, manutenzione, cambio livree ecc.);
 - e) spese per la rimozione e/o custodia dei veicoli rimossi, abbandonati, sequestrati e/o incidentati;
 - f) qualsiasi altra spesa per la quale la gestione unitaria non risulti conveniente, opportuna, oppure non sia utilmente realizzabile nel corso della durata della presente convenzione, secondo le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci.
- 5) Sono assunte dal Comune Capofila e ripartite secondo quanto stabilito dal presente articolo le seguenti spese:
 - a) dotazioni professionali specifiche di cui il Servizio Intercomunale deve necessariamente avvalersi e che possono essere utilizzate più proficuamente, sia da un punto di vista gestionale che economico, a livello centralizzato (visure targa, patenti, assicurazioni, veicoli rubati, abbonamenti ecc.);
 - b) riparazioni, manutenzioni, revisioni, tarature di strumentazioni specifiche di proprietà dei singoli Comuni e messe a disposizione del servizio associato (Etilometro, Telelaser, Pretest Alcoolemico ecc.);
 - c) qualsiasi altra spesa, non elencata nei precedenti punti, afferente il servizio di Polizia Municipale, per la quale si ravvisi la convenienza e l'opportunità di

gestione unitaria, sulla base della relativa programmazione definita dalla Conferenza dei Sindaci.

- 6) Le spese di cui al precedente comma 5 saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsate in quota parte al Comune capofila, con cadenza trimestrale. Le spese relative all'acquisto di software specifici per l'espletamento del servizio associato saranno ripartite in parti uguali e rimborsate con cadenza trimestrale.
- 7) La retribuzione di posizione e risultato (PO) del Comandante del Servizio Intercomunale è erogata dal Comune convenzionato titolare del rapporto di lavoro del dipendente a cui è conferito l'incarico. Gli oneri diretti e riflessi per tali emolumenti sono ripartiti fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsati in quota parte all'Ente da cui il lavoratore dipende.
- 8) L'indennità di particolare responsabilità (IPR) del Vice Comandante del Servizio Intercomunale è erogata dal Comune convenzionato titolare del rapporto di lavoro del dipendente a cui è conferito l'incarico. Gli oneri diretti e riflessi per tali emolumenti sono ripartiti fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsati in quota parte all'Ente da cui il lavoratore dipende.
- 9) Entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante del Servizio Intercomunale effettua un resoconto delle spese gestite in forma associata relazionando alla conferenza dei Sindaci ed ai Comuni convenzionati per le eventuali variazioni agli stanziamenti previsionali che si rendessero necessarie.
- 10) Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comandante redige il rendiconto dettagliato delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente e lo trasmette ai Comuni convenzionati.

ARTICOLO 13 – Beni e strutture.

- 1) Per l'esercizio della gestione associata vengono impiegati i veicoli, le attrezzature, le strumentazioni, gli arredi ed i materiali di proprietà dei singoli Comuni che provvedono, a propria cura e spese, alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 2) I beni acquistati individualmente e successivamente alla stipula della convenzione per l'espletamento delle funzioni ivi previste rimangono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e la proprietà prescinde dalla durata della convenzione o da eventuale recesso.

ARTICOLO 14 – Risorse umane.

- 1) Tutto il personale di Polizia Municipale degli enti convenzionati, oltre a quello eventualmente assegnato a tale servizio con profilo professionale diverso, costituisce la dotazione organica del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale.
- 2) Il personale del Servizio Intercomunale opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione unificata nel territorio dei Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

- 3) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi, il rapporto di servizio (o "funzionale") del personale del Servizio Intercomunale è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
- 4) La dotazione organica del Servizio Intercomunale deve assicurare costantemente una struttura in grado di operare su un territorio vasto. Ogni Comune deve fornire, fatte salve le proprie capacità assunzionali, un numero di unità lavorative non inferiore a quanto originariamente messo a disposizione da ogni Ente aderente.
- 5) L'utilizzo del personale dovrà avvenire seguendo principi di autonomia gestionale di ogni singolo Ente in relazione alla forza lavoro effettivamente messa in campo.
- 6) Di conseguenza, nella distribuzione dei turni/uomo sul territorio, il Comandante utilizzerà, di norma, i parametri del c.d. debito/credito orario, che dovrà essere pari a zero, in modo da rendere una prestazione lavorativa, su ogni singolo Comune, direttamente proporzionale al personale in carico allo stesso. A tal fine provvederà ad effettuare, con cadenza trimestrale, un monitoraggio del debito/credito tra gli Enti associati informandone la Conferenza dei Sindaci.
- 7) Il Comandante, pur nel rispetto di quanto enunciato nei commi precedenti, dovrà tener conto, nell'organizzazione dei servizi territoriali, delle eventuali priorità ed esigenze che in particolari periodi temporali potranno evidenziare la necessità di aumentare e/o garantire la presenza del personale in un territorio specifico, sulla base della programmazione stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.
- 8) Sarà cura del Comandante effettuare gli opportuni bilanciamenti in modo da compensare gli eventuali differenziali entro un congruo periodo temporale e, in ogni caso, entro l'anno solare. In caso di recesso di un Comune debitore nel corso dell'ultimo semestre di vigenza della Convenzione, l'Ente ancora debitore provvederà a rimborsare il Comune creditore dell'importo orario fruito secondo le tariffe stabilite dal CCNL.
- 9) La Conferenza dei Sindaci elabora, congiuntamente al Comandante, un protocollo operativo nel quale saranno indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento dei vari compiti d'istituto e le tipologie di intervento che il personale effettuerà sui vari territori comunali, predisposti seguendo i dettami dei commi precedenti. Nelle more della definizione di tale atto, da concludere entro il mese di aprile, il servizio verrà svolto secondo quanto indicato nell'Allegato A.
- 10) I Comuni convenzionati presentano, al momento della sottoscrizione della presente, il seguente organico effettivo in forza ai rispettivi servizi:

Comune di Busseto:

- n. 1 Ufficiale di P.M.;
- n. 4 Agenti di P.M.

Comune di Roccabianca:

- n. 1 Ufficiale di P.M.;
- n. 1 Agente di P.M.

Comune di Soragna:

- n. 1 Ufficiale di P.M.;
- n. 2 Agenti di P.M.

ARTICOLO 15 – Armamento.

- 1) Il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale presta servizio armato nei termini e nelle modalità stabilite dalle norme di settore e dall'emanando Regolamento del Servizio Intercomunale.
- 2) L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio Intercomunale è coincidente con quello di cui all'art. 4, comma 3, della presente convenzione.

ARTICOLO 16 – Proventi contravvenzionali.

- 1) Le Amministrazioni Comunali aderenti, pur mantenendo la libertà decisionale e l'autonomia gestionale che caratterizzano la presente Convenzione, si impegnano ad attuare politiche di programmazione condivise in merito alle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare riferimento ai regimi sanzionatori.
- 2) I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio le stesse sono accertate.
- 3) Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative verranno, quindi, introitate direttamente nelle casse del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

ARTICOLO 17 – Relazioni sindacali.

- 1) La contrattazione decentrata continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente.
- 2) Le parti si impegnano a negoziare, secondo regole comuni, una sezione specifica, afferente al servizio di Polizia Municipale Intercomunale.
- 3) Per quanto concerne gli Istituti contrattuali della concertazione, consultazione ed informazione che siano di specifica spettanza del Servizio Intercomunale, gli stessi saranno curati direttamente, nel rispetto delle procedure di cui ai CC.CC.NN.L. ed agli accordi decentrati, dai singoli Comuni di riferimento, in accordo con il Comandante del Servizio Intercomunale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 – Controversie.

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria all'interno della Conferenza dei Sindaci.

- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ARTICOLO 19 – Disposizioni in materia di privacy.

- 1) La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
- 2) I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando e/o le sedi distaccate per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Servizio Intercomunale.
- 3) I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni del tempo vigenti.

ARTICOLO 20 – Disposizioni finali.

- 1) La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al Codice Civile ed alla normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BUSSETO

COMUNE DI ROCCABIANCA

COMUNE DI SORAGNA

ALLEGATO A

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROTOCOLLO OPERATIVO (art. 14 c. 9 della Convenzione)

- 1) L'organizzazione logistica ed operativa del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è improntata al principio della salvaguardia delle sedi distaccate e del relativo personale, avvalendosi degli uffici già esistenti in ogni singolo Comune e degli operatori facenti parte delle rispettive dotazioni organiche.
- 2) L'utilizzo delle unità lavorative dovrà avvenire seguendo principi di autonomia gestionale di ogni singolo Ente in relazione alla forza lavoro effettivamente messa in campo.
- 3) Ogni operatore svolgerà, in linea generale, i vari compiti ed incombenze d'istituto, all'interno del proprio turno di lavoro, presso l'ambito comunale di competenza ed a favore dell'Amministrazione da cui dipende limitando le attività congiunte, associate e/o fuori territorio a soli casi residuali.
- 4) Di seguito vengono elencate, in forma esemplificativa, la varie tipologie di svolgimento dell'attività di Polizia Municipale seguendo i criteri sopra citati:

Punto A – Attività autonoma del personale dei Presidi:

Gli operatori di ogni singolo Ente, autonomamente, si occuperanno di svolgere, in favore delle Rispettive Amministrazioni Comunali, le ordinarie funzioni assegnate dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, residenze, notifiche, funerali, accertamenti vari, controllo quartieri, presenza plessi scolastici, educazione stradale, servizi per garantire la sicurezza urbana, attività di polizia stradale e attività per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti, polizia commerciale, contrasto all'abusivismo, procedimenti sanzionatori in materia di violazioni amministrative e gestione del contenzioso, manifestazioni pubbliche, sportive e/o religiose.

Punto B – Attività congiunta del personale del Servizio Intercomunale:

Verranno, di contro, svolte in forma associata, secondo le modalità previste dalla relativa convenzione, attivando il principio del debito/credito, le seguenti attività:

- **INCIDENTI STRADALI** in caso di assenza di personale o personale numericamente insufficiente nel territorio di riferimento;
- **ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA** in caso di flagranza di reato o qualora il ritardo di intervento immediato potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini;
- **INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE** per interventi calamitosi di particolare rilievo, in caso di assenza di personale o personale numericamente insufficiente nel territorio di riferimento, qualora il mancato intervento potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Punto C – Casistiche particolari:

- Le pattuglie di Polizia Stradale, così come indicato nel precedente Punto A, verranno, di norma, garantite dal personale di ogni singolo Comune nel rispettivo territorio di riferimento. Potranno, inoltre, essere effettuate in forma associata solo in caso di presenza in servizio di operatori singoli su presidi diversi ma attigui oppure in occasione di particolari campagne di prevenzione sulla sicurezza stradale che necessitino della partecipazione di un maggior numero di operatori e sempre nel rispetto del principio del debito/credito.
- Tutte le manifestazioni pubbliche fieristiche, sportive e/o religiose, così come indicato nel precedente Punto A, saranno svolte, di norma, dal personale del Comune ove le stesse hanno luogo. In caso di eventi di particolare rilevanza sovracomunale il servizio si svolgerà in forma associata anche attingendo dal personale degli altri Enti aderenti alla Convenzione, sempre tenendo conto del principio del debito/credito. Allo stato attuale tali eventi vengono individuati in: Carnevale di Busseto, Mostra dell'Artigianato di Soragna e November Porc di Roccabianca.
- La gestione della sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada verrà presa in carico, così come indicato nel precedente Punto A, dal personale dei singoli Presidi di riferimento. Potranno, però, essere individuate, previo accordo di ripartizione della relativa spesa di personale tra le Amministrazioni interessate, una o più unità lavorative, preferibilmente di profilo amministrativo, che effettueranno le relative mansioni per conto di due o più Comuni aderenti l'accordo.
- Le risposte telefoniche alla cittadinanza per segnalazioni, richieste di intervento, emergenze ecc. dovranno essere gestite prioritariamente tramite le utenze telefoniche mobili in dotazione al personale di P.M. di ogni singolo Comune. Nei turni di servizio in cui vi sia assenza di personale in un determinato territorio comunale verrà attivata la deviazione di chiamata sull'utenza mobile della pattuglia confinante o con maggior presenza di operatori. Tale pattuglia gestirà la chiamata seguendo unicamente i dettami di cui al precedente Punto B.

CONVENZIONE P.M.

La convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di polizia municipale nasce dalla volontà di dare nuova linfa ad un servizio essenziale come quello svolto dalla polizia locale, per eccellenza la polizia più vicina ai cittadini.

Del recesso da Unione terre Verdiane ho ampiamente parlato nel consiglio comunale di una settimana fa, evidenziando le grandi criticità che abbiamo ereditato e le conseguenze a lungo termine che impatteranno sulle tasche dei cittadini per i prossimi anni.

Siccome la nostra è un' amministrazione propositiva quotidianamente impegnata al miglioramento del benessere della comunità, si è ritenuto opportuno aprire un dialogo con i comuni di Soragna e Roccabianca; quello infatti di associarsi ad altri comuni è l'unico modo per avere una copertura più ampia dei turni e permettere di lavorare concretamente per aumentare il livello di sicurezza del territorio in cui viviamo, tema per noi prioritario.

Nessun comune di piccole e medie dimensioni può pensare di "bastare a se stesso" in termini numerici relativamente agli agenti; anche se nel pieno rispetto dei parametri imposti dalla normativa.

E' una questione matematica.

Il turno ordinario copre la fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 19 dal lunedì al sabato.

Per far lavorare gli operatori in sicurezza occorre escludere il più possibile turni in cui è presente solo un operatore.

All'interno della turnazione dobbiamo poi considerare ferie, permessi e riposi qualora si lavori la domenica.

Grande rilievo assumono poi i servizi serali:

- in occasione di manifestazioni dove si renda necessaria l'attività di controllo della P.M.
- Organizzati al fine di espletare controlli mirati come ad esempio il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o servizi congiunti con le forze dell'ordine.

E' chiaro che con 5 agenti diventa impossibile garantire servizi efficaci ed efficienti; è scontato che se i primi a non sentirsi sicuri sono gli agenti perché magari lavorano da soli, diventa impossibile infondere e garantire sicurezza ai cittadini.

La gestione in forma associata garantirà invece la presenza costante su tutto il territorio dei comuni convenzionati delle forze del servizio intercomunale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza stradale, la protezione dei cittadini e i bisogni del territorio, garantendo uniformità di comportamento attraverso una presenza coordinata degli operatori.

La finalità è quella di andare verso una semplificazione del procedimento, eliminando tutti gli adempimenti non strettamente necessari migliorando il servizio reso ai cittadini.

Il comune di Soragna volgerà il ruolo di comune capofila: occorre esplicitare che cosa significa.

Ogni Comando lavorerà in piena autonomia rispondendo alle esigenze del proprio territorio, quindi gli operatori di Busseto lavoreranno prevalentemente su Busseto in autonomia, all'amministrazione spetta l'onere di fornire l'indirizzo politico al Comandante Deleo, il Comandante a sua volta in qualità di responsabile dell'impiego tecnico – operativo fornirà agli operatori tutti gli strumenti necessari per espletare l'attività.

Il Comune capofila si limita a mantenere i rapporti amministrativi tra i comuni aderenti e i rapporti istituzionali con gli altri Enti e Istituzioni

La sede del comando intercomunale viene individuata a Soragna e avrà funzioni di rappresentanza formale e amministrativa.

Resta inteso che per l'Ufficio di Busseto rimane non ci saranno variazioni rispetto al ricevimento al pubblico; anzi, come anticipato a breve l'ufficio verrà collocato in una nuova sede di fianco all'ufficio anagrafe.

Tale scelta si è resa necessaria in quanto l'attuale ufficio viste le esigue dimensioni non è in grado di ospitare di ospitare un servizio come quello reso dalla polizia municipale, manca non solo lo spazio per le attrezzature ma anche lo spazio minimo per muoversi all'interno dell'ufficio stesso.

Si ravvisa assenza di privacy e impossibilità di fare entrare anche solo due utenti facendo sì che le persone in attesa debbano attendere fuori dall'ufficio al freddo e in piedi.

Il servizio che vogliamo è diverso, è un servizio che accoglie i cittadini e li fa sentire ascoltati; un servizio che tenga conto delle necessità degli operatori di avere postazioni pc funzionali e spogliatoi dove potersi cambiare in condizioni igienico-sanitarie dignitose.

Questo è quello che intendiamo migliorare nei prossimi tempi.

CONFERENZA DEI SINDACI:

il ruolo della conferenza dei sindaci per come è stato impostato garantisce grande equità dal punto di vista decisionale, mettendo in luce ancora una volta, che non esiste un comune che ha più potere rispetto agli altri due, le scelte devono essere prese all'UNANIMITA' riguardo come già detto ai servizi svolti a livello intercomunale, stabilendo programmi, obiettivi e priorità del servizio intercomunale.

Sono ovviamente previsti momenti di confronto congiuntamente al Comandante almeno 3 volte all'anno x verificare l'andamento del servizio.

Il presidente della conferenza dei sindaci verrà viene eletto a rotazione.

La programmazione dei servizi privilegerà l'impiego del personale allocato nel comune di appartenenza, in caso di svolgimento di attività su altro comune verrà conteggiato il tempo del servizio reso, prevedendo la compensazione di questo tempo da rendere entro l'anno solare o se trattasi del mese di dicembre, entro il semestre successivo. Questo criterio è stato adottato al fine di mantenere sempre equità tra i comuni evitando che ci sia uno squilibrio dell'impiego delle risorse umane.

I proventi delle sanzioni restano al Comune dove sono state accertate.

Grazie alla convenzione sarà possibile garantire un risparmio economico rispetto ad alcuni servizi che i comuni sarebbero tenuti ad accollarsi autonomamente:

Ad esempio i costi obbligatori per il PRA, la motorizzazione, le revisioni degli strumenti ed il programma sanzioni ammonta a quasi 13.000 euro (12.777 per l'esattezza).

Con la suddivisione dei costi sui 3 Comuni, invece, l'esborso che deve sostenere Busseto è di poco più di 5.000 euro (5.343 per l'esattezza).

Il risparmio complessivo è, quindi, pari circa 7.500 euro (7.434 per l'esattezza.)

C'è, poi, anche la suddivisione della PO, del comandante che consentirà un risparmio che al momento non possiamo ancora quantificare precisamente. (circa 5 mila euro, ma ripeto non è una cifra definitiva)

Verranno poi suddivise le spese per le quali si ravvisi la convenienza e l'opportunità di gestione unitaria.

LETTURA ALLEGATO A